

Contributi per l'istituzione di un regime assicurativo relativo allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda.

Con questo aiuto la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo di prevenire o eventualmente ridurre l'incidenza e le conseguenze derivanti dalle epizootie e dalle zoonosi (malattie trasmissibili all'uomo) e di conseguenza di garantire una maggiore tutela della sanità pubblica, così come stabilito dalla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26, "Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda", con le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1, "Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale".

In particolare, con la presente azione, la Regione Toscana dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda.

Gli interventi disposti dalla presente misura consistono nell'istituzione di un regime assicurativo agevolato, a copertura dei:

- a) costi per la raccolta ed il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
- b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla precedente lettera a).

I suddetti interventi rientrano in quelli ammissibili secondo l'articolo 27, paragrafo 1., lettera c) del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

1. Beneficiari.

Potranno presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino o bufalino, la cui UPZ è situata nel territorio regionale.

La relativa domanda potrà essere presentata esclusivamente dalle imprese che rispettino la definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

Saranno escluse dal godimento dell'aiuto le imprese che non siano conformi a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, e che quindi:

- siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

2. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.

Per poter essere ammesso al sostegno il richiedente non dovrà aver già richiesto, o richiedere successivamente, altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.

3. Forma del sostegno.

Le imprese dovranno sottoscrivere un contratto di assicurazione per il rischio relativo allo smaltimento degli animali morti in azienda.

La Regione verserà il relativo contributo, calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 27, paragrafo 1., lettera c), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, direttamente alla azienda fornitrice il servizio assicurativo, alla quale le imprese beneficiarie dovranno versare la restante parte del premio pattuito.

Il contributo di cui sopra non potrà superare, comunque, i limiti previsti dall'articolo 27 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento 702/2014.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero importo ammesso a contributo, sarà applicata una riduzione percentuale a tutte le domande presentate.

Negli atti dirigenziali che concretizzeranno ogni anno l'aiuto saranno definiti i meccanismi di calcolo e di erogazione degli importi dei contributi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 28 paragrafo 2 del Regolamento 702/2014, nonché le modalità tecniche attuative dell'aiuto.

4. Spese ammissibili e documentazione da allegare.

Sarà ammesso esclusivamente il contributo al premio relativo alla stipula di una polizza assicurativa per il rischio relativo alla raccolta, il trasporto e la termodistruzione degli animali morti in azienda.

Nella determinazione del contributo si terrà conto di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento 702/2014:

- articolo 7, paragrafo 2. (“L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.”);
- articolo 8 (“Cumulo”).

In particolare dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

- copia conforme del contratto di assicurazione sottoscritto;
- fotocopia della fattura relativa al pagamento della parte del premio spettante all'impresa beneficiaria, regolarmente quietanzata.

5. Modalità per la presentazione delle richieste di contributo.

L'attivazione dell'aiuto avverrà tramite la pubblicazione di un apposito bando, a cadenza annuale, nel quale saranno indicate le modalità di sottoscrizione del contratto assicurativo e i soggetti a ciò autorizzati.

Le domande di accesso saranno presentate nell'ambito del sistema informativo A.R.T.E.A., attraverso la compilazione on-line di un'apposita istanza, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla pubblicazione del bando al sessantesimo giorno dalla stessa pubblicazione.

Contestualmente alla domanda dovrà essere espressamente dichiarato che:

- a) il richiedente non ha beneficiato di altre provvidenze dello Stato o di altri Enti per le voci di spesa e per i capi per cui è richiesto il contributo o, in caso contrario, l'Ente erogatore dell'indennizzo o contributo e l'importo dell'indennizzo o contributo percepito.
- b) Il richiedente collabora con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente.

Alla domanda dovranno essere allegate le copie dei documenti sopra indicati e deve essere dichiarato ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U del 28/12/2000 n. 445, in consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la responsabilità del richiedente, a pena di irricevibilità, tutto quanto espressamente richiesto nella istanza del sistema informativo ARTEA.

Le dichiarazioni e i documenti presentati con la domanda saranno esaminati in sede di istruttoria e/o di collaudo secondo quanto sotto indicato.

7. Procedura istruttoria.

Il Settore Regionale Responsabile del Procedimento è la struttura regionale competente per la zootecnia che, attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A. raccoglierà le domande regolarmente presentate nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione del bando e il sessantesimo giorno successivo alla stessa e le instruirà.

A fine istruttoria, in base alle risorse disponibili, provvederà alla assegnazione delle medesime ai beneficiari e a dare mandato ad A.R.T.E.A di liquidare quanto spettante ai soggetti fornitori della copertura assicurativa aventi diritto.